

**Statuto della Fondazione
"Franco Demarchi"**

* * * * *

Preambolo

Con la costituzione di questa Fondazione, come evoluzione e sviluppo dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale (IRSRS), si intende non solo riconoscere e valorizzare una storia lunga e ricca di esperienze importanti per la comunità regionale, in particolar modo trentina, ma anche rilanciare una sfida di grandissima attualità.

Il consistente investimento che la Provincia autonoma di Trento ha fatto e sta facendo sulle politiche di welfare, infatti, ha un impatto positivo direttamente proporzionale alla disponibilità dei cittadini di mettersi in gioco, in una dimensione di cittadinanza attiva nella quale ciascuno sente di dover fare la propria parte per migliorare il contesto in cui vive.

Ecco allora la valenza assolutamente strategica di una ricerca e di una formazione che abbiano l'obiettivo di contribuire a rendere il nostro tessuto sociale più coeso, più consapevole delle proprie risorse, non solo economiche ma anche e soprattutto umane, e più responsabile nell'impegno a valorizzarle per il bene di tutti. Ricerca e formazione adeguate e coerenti, che possano rivolgersi agli adulti: dai professionisti del sociale, costantemente sul fronte e chiamati a ripensare ogni giorno con passione e competenza il proprio lavoro e il proprio ruolo, agli adulti che, da "semplici cittadini", sono consapevoli che la società di oggi, e in modo particolare i giovani, hanno bisogno di persone significative, capaci di suscitare il gusto per il pensiero non superficiale e per la partecipazione responsabile.

L'attualizzazione di questo statuto per permettere a questa Fondazione di essere ancora più incisiva per il benessere della comunità oggi rappresenta un atto dovuto di fronte al dilagare incontrollabile di una pandemia che di fatto è divenuta una sindemia, con conseguenze di ordine sanitario, sociali, economiche, di modelli di vita, di fruizione della cultura e delle relazioni umane. In questo momento storico è chiamata a dare avvio ad iniziative di ricerca - azione e formazione volte a sostenere la popolazione giovanile, fra le più colpite in termini di ricadute post - pandemiche, nello sviluppo delle competenze necessarie al loro futuro ed a contrastare qualsiasi forma di esclusione ed emarginazione sociale che possa precludere la loro piena realizzazione.

Denominazione, sede, natura e durata

1. E' costituita, in attuazione dell'articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) e dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la Fondazione "Franco Demarchi", di seguito denominata Fondazione, che ha sede legale in Trento, in piazza Santa Maria Maggiore, n. 7. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare l'ubicazione della sede legale nell'ambito del comune di Trento.
2. La Fondazione è ente senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato e risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.
3. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2

Scopo sociale e attività

1. La Fondazione ha lo scopo di realizzare, in forma diretta o indiretta, la formazione e la ricerca in ambito sociale, educativo e culturale a beneficio delle comunità locali e del loro sviluppo nonché a supporto delle competenze di operatori e di cittadini; la Fondazione inoltre persegue interessi di carattere generale e di pubblica utilità. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito della Provincia autonoma di Trento.
2. La Fondazione si impegna a ricercare, educare e sviluppare il benessere della comunità, il contrasto all'emarginazione e l'effettivo godimento dei diritti umani contemplati dal diritto interno e sovranazionale, in particolare per la società trentina e i giovani, e a trasferirne i risultati e le conoscenze in progetti e azioni per i cittadini, le imprese, le istituzioni e il mondo del lavoro. La Fondazione si impegna altresì a favorire una crescita sana dei giovani, contrastando ogni impedimento a questo obiettivo, quali la povertà educativa, la dispersione scolastica e le dipendenze promuovendo progetti positivi per la loro crescita.
3. Presso la Fondazione le attività di formazione e ricerca sono opportunamente integrate affinché la formazione sia costantemente arricchita dai risultati della ricerca e, a sua volta, la ricerca possa essere stimolata ed arricchita dalle relazioni con i territori e con le comunità di pratiche attivate dalla formazione.
4. La Fondazione è luogo di incontro, confronto, riflessione, innovazione e verifica, aperto a tutti i soggetti coinvolti nella rete sociale, educativa e culturale con particolare attenzione alle giovani generazioni: istituzioni, privato sociale, soggetti del volontariato, cittadini, famiglie. In ambito sociale, educativo, formativo e cultura-

le, la Fondazione realizza, in particolare, attività e progetti di:

- a) formazione continua, educazione e formazione permanente;
- b) formazione professionale e alta formazione professionale;
- c) ricerca finalizzata, privilegiando la ricerca-azione;
- d) supporto alla sperimentazione di interventi e servizi;
- e) documentazione, informazione e divulgazione;
- f) studio dei possibili scenari futuri e innovativi delle tecnologie digitali e le sue implicazioni sociali sulla comunità e in particolare sui giovani, sul lavoro, sull'educazione e sulla salute;
- g) promuovere e sviluppare progetti finalizzati a sperimentare, verificare e promuovere le idee e le azioni emerse in sede di ricerca;
- h) progettare, mantenere e svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, scuole, centri formativi e educativi;
- i) contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e a ogni dipendenza patologica;
- l) collaborare nell'ambito delle politiche sociali con i servizi preposti per la promozione, lo sviluppo, la formazione e la valutazione dei modelli di intervento e delle competenze professionali.

5. La Fondazione può, inoltre:

- a) collaborare con le università degli studi nell'ambito di corsi di laurea per figure professionali o di corsi universitari post-laurea che prevedano il rilascio di titoli universitari;
- b) collaborare con enti di ricerca e formazione per lo svolgimento di attività formative, di ricerca e di consulenza;
- c) sviluppare attività editoriali, conferenze e convegni;
- d) gestire sistemi di accreditamento;
- e) al fine di perseguire gli scopi sopracitati, la Fondazione può inoltre esercitare, con contabilità separate, attività di impresa per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti. Per il medesimo fine la Fondazione potrà promuovere e partecipare ad associazioni, enti, istituzioni e società (anche start up), pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

6. La Fondazione può partecipare, per l'attività pertinente, al sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione definito dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca).

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento e nel rispetto degli scopi previsti dall'articolo 2, la Fondazione può:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'indebitamento finalizzato ad investimento, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione di queste persone giuridiche;

e) costituire oppure concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società e consorzi nonché partecipare ad enti del medesimo tipo;

f) svolgere attività di valorizzazione economica dei risultati della ricerca, in modo compatibile con la natura giuridica della Fondazione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

g) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

h) svolgere attività connesse alla ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati, bandi pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Art. 4

Membri

1. Qualsiasi ente privato o pubblico che, condividendo le finalità della Fondazione, intenda contribuire alla sua attività, può acquisire la qualifica di Membro.

2. I Membri si dividono in:

a) Istituzionali;

b) Ordinari;

c) Aggregati.

3. Sono Membri Istituzionali della Fondazione gli enti fondatori che sono intervenuti nell'atto della costituzione - Provincia autonoma di Trento, Federazione Trentina della Cooperazione, Comune di Trento, - nonché gli altri enti che sono successivamente ammessi a farne parte dal Collegio dei Membri Istituzionali, ai sensi dell'articolo 8. La

condizione di Membro Istituzionale è definitiva, salvo rinuncia dell'ente interessato o sua estinzione. Il Collegio dei Membri Istituzionali con apposito regolamento può stabilire criteri e modalità per l'eventuale erogazione di contributi volontari da parte dei Membri Istituzionali, oltre a quanto versato nell'atto della costituzione.

4. Sono Membri Ordinari quelli indicati come tali nell'atto costitutivo, nonché altri soggetti che apportino, anche successivamente all'adesione, risorse significative al patrimonio o al funzionamento della Fondazione, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Membri Istituzionali con apposito regolamento. Lo status di Membro Ordinario è temporaneo, di norma per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

5. Sono Membri Aggregati gli enti pubblici o privati che concorrono all'attività della Fondazione con una contribuzione una tantum o annuale, oppure con altre forme di apporto di risorse o competenze, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Membri Istituzionali con apposito regolamento. Lo status di Membro Aggregato è temporaneo e rinnovabile.

I Membri Ordinari e Aggregati hanno diritto di essere informati sull'attività della Fondazione e di partecipare al Collegio dei Membri Istituzionali senza diritto di voto.

6. I Membri, siano essi Istituzionali, Ordinari o Aggregati, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dagli apporti a patrimonio conferiti all'atto della costituzione o successivamente dai Membri Istituzionali;
- b) dagli apporti effettuati dai nuovi Membri Istituzionali all'atto dell'adesione o successivamente;
- c) dall'eventuale saldo attivo di gestione destinato a patrimonio in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
- d) da altri proventi, in qualsiasi forma pervenuti, esplicitamente destinati a patrimonio da parte degli erogatori o dal Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione tutela mediante gli strumenti della proprietà intellettuale le opere dell'ingegno che costituiscono esito delle ricerche e degli studi in essa svolti. La Fondazione svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e ad utilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale. La Fondazione valorizza in particolare l'attività di trasmissione delle conoscenze, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze

specifiche, anche in sede locale.

Art. 6

Mezzi economici

1. L'attività della Fondazione è realizzata grazie:

- a) agli apporti dei Membri Istituzionali, Ordinari e Aggregati;
- b) ai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dall'attività della Fondazione;
- c) agli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività;
- d) ai finanziamenti e contributi in denaro o in servizi dei Membri;
- e) a qualsiasi altra oblazione, legato, donazione o erogazione liberale non espressamente destinati dal donante o dal testatore al patrimonio della Fondazione.

Art. 7

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Membri Istituzionali;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Revisore dei conti.

2. Solo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il suo Presidente, nonché al Revisore dei conti spetta un compenso per la loro attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8

Collegio dei Membri Istituzionali

1. Il Collegio dei Membri Istituzionali è costituito dai Membri Istituzionali. Il Collegio svolge una funzione generale di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività della Fondazione.

2. Competono inoltre al Collegio dei Membri Istituzionali le decisioni relative a:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del suo compenso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Vice-Presidente, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, e la determinazione dei loro compensi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) l'ammissione di altri Membri Istituzionali;
- e) la facoltà di chiedere all'Autorità Amministrativa lo scioglimento della Fondazione ai sensi della normativa vigente;

f) l'approvazione dei regolamenti relativi all'ammissione dei Membri Ordinari e Aggregati e alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi da parte dei Membri, secondo quanto previsto dall'articolo 4;

g) l'espressione dei pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio dei Membri Istituzionali è convocato dal suo Presidente, che è nominato tra i suoi componenti; il Presidente è tenuto alla sollecita convocazione quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno uno dei suoi Membri. Il Collegio dei Membri Istituzionali è convocato mediante avviso inviato a tutti i membri istituzionali, ordinari e aggregati tramite lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi telematici, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dai membri. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima della riunione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare alle riunioni del Collegio senza diritto di voto.

I Membri Ordinari e i Membri Aggregati possono partecipare alle sedute del Collegio dei Membri Istituzionali senza diritto di voto.

4. Tutte le decisioni di competenza del Collegio dei Membri Istituzionali sono assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei Membri. Le adunanze del Collegio possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro a sette membri, tra cui il Presidente, nominati dal Collegio dei Membri Istituzionali dopo aver stabilito il numero dei componenti. Due componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dalla Giunta provinciale.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro esercizi finanziari della Fondazione e possono essere rieletti.

3. Per la surroga dei componenti del Consiglio di Ammini-

strazione, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede convocando senza indugio il Collegio dei Membri Istituzionali. Il loro mandato scade con quello del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a fare parte.

4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

a) approvare il programma annuale e triennale di attività, il budget di esercizio, il bilancio di esercizio e la relativa relazione;

b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Fondazione, per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive del Collegio dei Membri Istituzionali, assumendo tutte le iniziative del caso;

c) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario;

d) approvare l'accordo di programma previsto dall'articolo 13;

e) definire la struttura organizzativa della Fondazione, attribuendo i relativi incarichi e stabilendone i compensi;

f) deliberare l'ammissione di nuovi Membri, esclusi quelli Istituzionali, sulla base dei regolamenti approvati dal Collegio dei Membri Istituzionali.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la maggioranza dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal suo Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicati alla Fondazione, almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del suo Presidente.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 10

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Membri Istituzionali.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati. In caso di assenza od impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.
3. Il Presidente assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione e ratifica.

Art. 11

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta provinciale.
2. Al Revisore dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolare tenuta della contabilità della Fondazione, nonché sul rispetto della legge e dello Statuto.
3. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 12

Programma di attività e bilancio di esercizio

1. L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi annuali e triennali di attività. Il programma triennale di attività è aggiornato annualmente.
2. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
3. Entro il trenta novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva i programmi di attività ed il budget di esercizio quale strumento flessibile di programmazione e controllo.
4. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, è depositata nei modi di legge e consegnato ai Membri Istituzionali, Ordinari e Aggregati
6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ed inoltre quale accantonamento e apposita riserva del patrimonio.

7. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano dalla legge stessa consentite in favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

Accordo di programma

1. La Fondazione può stipulare con ciascun Membro - e in particolare con la Provincia autonoma di Trento, in attuazione dell'articolo 48, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) - uno o più accordi di programma per la realizzazione di interventi e attività rientranti nelle finalità della Fondazione.
2. L'accordo di programma definisce gli obiettivi da perseguire, gli interventi e le finalità da realizzare nonché le risorse e le modalità di verifica dei risultati.
3. L'accordo di programma ha validità per i tre esercizi successivi all'anno finanziario in corso e può essere aggiornato dalle parti entro il mese di ottobre di ciascun anno.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera la stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo coerentemente con gli impegni ivi assunti, le linee guida, gli obiettivi generali della programmazione scientifica e le direttive generali di amministrazione della Fondazione che vengono stabiliti dal Collegio dei membri Istituzionali.

Art. 14

Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, sono restituiti alla Provincia autonoma di Trento i beni dalla stessa conferiti e il patrimonio netto residuo della Fondazione è devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Membri Istituzionali.

Art. 15

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Trento, 8 luglio 2021

F.to: Italo Monfredini

F.to: Marco Dolzani (L.S.)